

## Informazioni

Il secondo comma dell'art. 62 del decreto legislativo 507/1993 ed in sede interpretativa la circolare ministeriale 22 giugno 1994, n. 95/E, elencano le possibili cause di esclusione dalla tassa.

In sostanza, sfuggono alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti:

- per l'esistenza di condizioni obiettive derivanti dalla natura o dall'assetto stesso delle superfici (come, ad esempio, luoghi impraticabili o interclusi, in abbandono non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti); ovvero,

- in conseguenza del particolare uso delle superfici (ad esempio, locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materia alla rinfusa, superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche semprechè secondo la comune esperienza non comportino la formazione di rifiuti in quantità apprezzabile ecc.) ovvero, a causa del verificarsi della condizione di non utilizzabilità immediata (ad esempio, alloggi non allacciati ai servizi a rete, o non arredati ovvero superfici di cui comunque si dimostri il permanente stato di non utilizzo), ovvero - perché si verifica la produzione, in via ordinaria, di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento provvede lo stesso produttore.

Tali circostanze, prosegue la norma, devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Tuttavia, la mancata indicazione delle cause ostative alla produzione di rifiuti nella denuncia presentata dal contribuente non comporta evidentemente l'impossibilità di dedurre tale circostanza in sede contenziosa come ha osservato la richiamata circolare del 22 giugno 1994.

Come esposto in precedenza, quindi, il contribuente per sfuggire al pagamento della tassa è tenuto a dimostrare la non idoneità dei locali a produrre rifiuti. Secondo quanto statuito dalla sentenza n. 27 novembre 2002, n. 16785 (1), emessa dai Giudici del Supremo Collegio, ed in aderenza al dato normativo di cui all'art. 62, decreto legislativo n. 507 del 2003, soltanto i locali e le aree oggettivamente inutilizzabili non sono soggette alla tassa rifiuti solidi urbani.

Secondo la medesima Corte di Cassazione, sentenza 23 giugno 2003, n. 9920, il presupposto del sorgere per il contribuente dell'obbligo di pagamento della tassa è la detenzione dei locali e non l'attività che in essa è svolta, la quale *"...costituisce uno dei parametri ai quali la tassa è commisurata. Pertanto, il tributo è dovuto per la semplice occupazione o detenzione del locale e deve essere pagato indipendentemente dall'uso che ne viene fatto e a prescindere dal fatto che venga utilizzato il servizio fornito dall'ente..."*

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'

(artt. 46 e 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella  
sua qualità di legale rappresentante dell'impresa  
\_\_\_\_\_ avente sede legale in  
\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
CF \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

recapito telefonico \_\_\_\_\_

Per gli effetti del secondo comma dell'art. 62 del decreto legislativo 507/1993 e della circolare ministeriale 22 giugno 1994, n. 95/E, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia, e consapevole, inoltre, che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici,

### Dichiara

che per la pertinenza identificata in catasto al foglio \_\_\_\_\_ particella \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_ dal giorno \_\_\_\_\_ a tutto oggi, per una superficie complessiva di mq \_\_\_\_\_, **ricorrono i seguenti presupposti per i quali dovrà essere applicata l'esclusione della tassa rifiuti:**

- esistenza di condizioni obiettive derivanti dalla natura o dall'assetto stesso delle superfici - luoghi impraticabili o interclusi, in abbandono non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti;

ovvero,

- particolare uso delle superfici - locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materia alla rinfusa, superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche semprechè secondo la comune esperienza non comportino la formazione di rifiuti in quantità apprezzabile, ovvero, a causa del verificarsi della condizione di non utilizzabilità immediata (ad esempio, alloggi non allacciati ai servizi a rete, o non arredati ovvero superfici di cui comunque si dimostri il permanente stato di non utilizzo).

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato il \_\_\_\_\_) ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n.445/00.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_